



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Cagliari, giovedì 29 ottobre 2015

Parte I e II

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione – Via Nazario Sauro 9, 09123 CAGLIARI
Tel. 070 6061 - Fax 070 6064440 – Sito Internet: <http://buras.regione.sardegna.it/> – e-mail: pres.buras@regione.sardegna.it



Foto: Fabio Piras

San Sisinnio, oleastri monumentali

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N.55 AL BOLLETTINO N.48

Presidenza della Regione
Direzione generale della presidenza

Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati.

Modifica del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione 19704 n. 7 del 15.10.2015.

Indice

Determinazioni dei dirigenti

Presidenza della Regione

Direzione generale della presidenza

n. 19704/7 del 15 ottobre 2015

Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati.....pag.3

n. 19954/8 del 20 ottobre 2015

Modifica del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione 19704 n. 7 del 15.10.2015.....pag.37

Determinazioni dei dirigenti

Presidenza della Regione

Direzione generale della presidenza

Determinazione

n. 19704/7 del 15 ottobre 2015

Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati.

Il Responsabile dell'Unità di Progetto
per la eradicazione della peste suina africana

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;

VISTA la legge 23 gennaio 1968, n. 34 "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.";

VISTA la legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale.";

VISTA l'Ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 su "norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" e s.m.i

VISTA la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie;

VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la PSA e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la PSA ed il relativo decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali e s. m. e i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;

VISTO il Manuale di Diagnostica di cui alla Decisione 2002/106/CE del 1° febbraio 2002;

VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la PSA e la Peste Suina Classica;

VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";

VISTA la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTO il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016 - 2017 presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute per l'inoltro alla Commissione Europea;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;

VISTA la legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 6 febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015;

VISTA la ridelimitazione delle zone infette da selvatico assunta dal gruppo di esperti sulla PSA di cui al decreto legislativo 54/2004, approvata dall'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna;

VISTO il Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e

disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015, adottato con determinazione n. 87/2623 dell'11.02.2015;

VISTE le modifiche al suddetto provvedimento adottate con successive determinazioni n. 1/7711 del 27 aprile 2015 e 2/10887 dell'08.06.2015;

VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al decreto legislativo 54/2004, approvato con determinazione prot. 17933, n. 5 del 18.09.2015 del Responsabile dell'Unità di Progetto;

CONSIDERATO che dal 1° novembre 2015 prenderà avvio la stagione venatoria 2015/2016 che riguarda il cinghiale;

RITENUTO di dover definire misure sanitarie di lotta nei confronti del virus della PSA nel cinghiale selvatico cacciato;

RITENUTO di dover definire misure sanitarie di lotta nei confronti del virus della PSA nel cinghiale allevato negli allevamenti a scopo di studio o ripopolamento, immesso nelle Zone Addestramento Cani (ZAC) o allevato e immesso nelle Aziende Agrituristiche-Venatorie (AATV);

RITENUTO di dover adottare misure sanitarie di lotta nei confronti del virus della PSA nel cinghiale selvatico e allevato;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

SENTITA l'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana;

Determina

ART. 1 Obiettivi.

1. Il presente provvedimento definisce le misure sanitarie di contrasto alla Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali.

2. Le misure sanitarie sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sorveglianza epidemiologica sui cinghiali nei confronti della PSA;
- b) regolamentazione della caccia al cinghiale nelle aree di vincolo per PSA.

ART. 2 Anagrafe dei cacciatori, banca dati Aziende Agrituristiche Venatorie, zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita, allevamenti di cinghiali.

1. L'Assessorato della Difesa dell'ambiente comunica al responsabile dell'UDP, entro il 1° di marzo di ogni anno:

- l'elenco delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita e dei rispettivi Presidenti;
- l'elenco degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e di ripopolamento e dei rispettivi titolari;

- l'anagrafe dei cacciatori sardi aggiornata alla stagione venatoria precedente;

- i dati dei carnieri, riferiti al cinghiale, su base provinciale, suddivisi per decadi.

2. L'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale comunica entro il 1° di marzo di ogni anno al responsabile dell'UDP:

- l'elenco di tutte le Aziende agri-turistico-venatorie e dei rispettivi titolari, specificando quelle che allevano e/o immettono cinghiali;

3. Il CFVA deve trasmettere al responsabile dell'UDP, entro il 1° marzo di ogni anno, l'elenco aggiornato delle AATV che allevano o che immettono cinghiali all'interno dell'azienda (1).

ART. 3 Divieti e obblighi dei cacciatori in tutto il territorio Regionale.

1. È fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di abbandonare nelle campagne parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.

2. È fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di cacciare il cinghiale in forma non censita ai sensi del successivo comma 3.

3. L'unica forma di caccia al cinghiale, consentita, è la "battuta" effettuata da una compagnia di caccia censita. I cacciatori della compagnia di caccia individuano e comunicano (entro il 1° di marzo di ogni anno) ai servizi veterinari della ASL territorialmente competente e alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio, che ne detengono apposito elenco (allegato 2):

- Il nominativo del referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale.

- L'indirizzo (coordinate GPS e località) del luogo presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati e sezionati. Tali luoghi di raccolta non possono essere situati presso aziende suinicole. Le parti di carcassa e visceri devono essere distrutti presso i luoghi di raccolta mediante infossamento in loco o smaltimento attraverso ditta autorizzata o comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai veterinari dell'ASL competente per territorio). L'infossamento deve avvenire in prossimità del luogo di raccolta e comunque ad una distanza non superiore ai 300 metri (secondo le indicazioni dei Servizi Veterinari ASL).

ART. 4 Macroareali non infetti da Peste Suina Africana.

4.1 Obblighi dei cacciatori nei macroareali non infetti da PSA (oltre a quelli previsti all'art. 3).

4.1.1 Nei macroareali non infetti da PSA i cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma

su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella e di un campione di sangue su almeno 59 cinghiali abbattuti per l'esame sierologico per la PSA. Nel caso in cui un macroareale ricada sul territorio di più ASL, gli stessi servizi Veterinari ASL si coordinano tra loro e concordano il numero di campioni prelevabile nel territorio di propria competenza al fine di rendere omogenea la distribuzione del campione nel macroareale. L'OEVR comunica ai Servizi veterinari il raggiungimento del campione utile per ogni macroareale, i quali provvedono a darne comunicazione ai referenti delle compagnie di caccia.

4.1.2 I referenti responsabili delle compagnie di caccia al cinghiale di cui al precedente articolo prendono contatto con i servizi veterinari delle ASL, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e consegna dei campioni. I referenti responsabili delle compagnie di caccia consegnano ai Servizi veterinari i campioni presso i luoghi di raccolta concordati (di cui all'articolo precedente) accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 3. I Servizi Veterinari delle ASL inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami sierologici per PSA e parassitologici per la trichinella.

4.1.3 I cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinvenivano cinghiali morti, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica di cui all'Allegato 4. I Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio sono tenuti a conferire l'intera carcassa del cinghiale, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il quale, a seguito di indagini necroscopiche finalizzate alla comprensione delle cause di morte del selvatico, effettua anche il prelievo di idonei campioni nonché, gli esami secondo le disposizioni di cui al manuale di diagnostica. Quanto disposto dal presente comma si applica anche per i cinghiali morti a seguito di incidenti stradali.

ART. 5 Macroareali infetti da Peste Suina Africana.

5.1 Obblighi dei cacciatori nei macroareali infetti nel selvatico di cui all'Allegato 1.

5.1.1 Nei macroareali infetti nel selvatico di cui all'Allegato 1 vige il divieto di caccia. Laddove ritenuto necessario l'UDP può estendere tale divieto alle zone di restrizione per malattia nel domestico.

5.1.2 In deroga al divieto di caccia di cui al precedente comma, il responsabile dell'UDP sentito i Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio e il CFVA (per quanto riguarda la disponibilità a garantire la vigilanza ed il controllo sul corretto svolgimento delle attività), può autorizzare le compagnie di cacciatori che ne fanno richiesta, a esercitare la caccia purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

a) Per ogni compagnia di caccia al cinghiale sia nominato, entro il 1° giugno di ogni anno, un referente responsabile che deve garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali contenute nel presente provvedimento;

b) Il referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale trasmetta, entro il 1° giugno di ogni anno, ai Servizi Veterinari dell'ASL e al CFVA, competenti per territorio:

- formale richiesta di deroga al divieto di caccia;
- cartografia dell'area di caccia, con indicazione del Comune, o elenco dei Comuni, nel quale ricade. Tale documentazione dovrà inoltre essere aggiornata ogni volta che viene modificato l'areale di caccia;
- ubicazione del locale di stoccaggio delle carcasse degli animali uccisi di cui all'art. 3 comma 3 (allegato 2), fino all'eventuale liberalizzazione delle stesse, la cui idoneità sia stata preventivamente verificata e certificata dai Servizi Veterinari dell'ASL. Il locale di stoccaggio deve essere un locale almeno:
 - chiudibile a chiave e custodito dal referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale o persona da lui formalmente delegata (in caso di assenza del referente responsabile);
 - in grado di ospitare tutte le carcasse di cinghiale abbattute, sottoposte a sequestro sanitario in attesa di essere destinate al consumo a seguito di responso favorevole degli esami di laboratorio;
 - nel quale siano disponibili idonei disinfettanti (suggeriti dai servizi veterinari dell'ASL) per la disinfezione dei veicoli e degli altri strumenti utilizzati dalle squadre di caccia;
 - dotato di una fossa in grado di ospitare i visceri e gli scarti di lavorazione dei cinghiali abbattuti e/o le eventuali carcasse da distruggere (secondo le indicazioni impartite, caso per caso, dai veterinari dell'ASL competente per territorio). L'infossamento deve avvenire in prossimità del luogo di raccolta e comunque ad una distanza non superiore ai 300 metri (secondo le indicazioni dei Servizi Veterinari ASL).

c) l'elenco, entro il 1° giugno di ogni anno, dei cacciatori, dei battitori e di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo della compagnia (allegato 2). Possono rientrare in tale elenco:

- 1) persone residenti o domiciliate nei Comuni situati all'interno del macroareale infetto di cui all'allegato 1 nel quale la Compagnia esercita la caccia;
- 2) persone proprietarie di beni immobili ricadenti all'interno dei territori comunali in cui la Compagnia esercita la caccia;
- 3) persone le quali, pur non possedendo i requisiti richiesti nei punti precedenti, abbiano usualmente e costantemente fatto parte della Compagnia negli anni precedenti. È richiesta a tal fine una dichiarazione scritta del referente responsabile della compagnia da

allegare alla domanda trasmessa alle autorità competenti nei termini previsti (cfr.). L'elenco dovrà contenere i dati anagrafici di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo della Compagnia (battitori; accompagnatori; addetti alla cucina e/o alla macellazione delle carni etc.) e gli estremi del porto d'arma e del tesserino venatorio regionale dei cacciatori.

Le persone rientranti a qualunque titolo nell'elenco suddetto, non possono far parte di alcun'altra Compagnia per la medesima annata venatoria.

5.2 Sorveglianza epidemiologica: compiti dei Servizi Veterinari, dei referenti responsabili della Compagnia di caccia e del CFVA.

5.2.1 I Servizi Veterinari, oltre ai compiti d'istituto, provvedono a garantire il rispetto delle norme sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:

a. informare il referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale in merito alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, agli obblighi e ai divieti previsti, alle modalità di prelievo dei campioni e loro conservazione, alla compilazione della modulistica prevista;

b. consegnare al referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale, prima dell'inizio della stagione venatoria, entro il mese di settembre (entro il mese di novembre per la stagione venatoria 2015/2016), il materiale documentale e sanitario (provette, contenitori, fascette, marche auricolari);

c. autorizzare i locali di stoccaggio delle carcasse degli animali uccisi, fino all'eventuale liberalizzazione delle stesse e i luoghi di infossamento;

d. ritirare dal referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale presso i luoghi di raccolta concordati oltre al campione di sangue e di diaframma, un campione di milza, per la ricerca virologica della PSA da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria ed età;

e. inviare i campioni prelevati, accompagnati anche dalla scheda per l'invio di campioni di cui all'Allegato 3, al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici, sierologici e parassitologici;

f. autorizzare il consumo delle carni a seguito dell'esito analitico favorevole;

g. disporre il sequestro e distruzione delle carcasse e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, in caso di esito sfavorevole.

h. Trasmettere al responsabile dell'UDP, entro il 31 agosto di ogni anno, l'elenco delle istanze di deroga, corredate della relativa documentazione in formato editabile (di cui al precedente art. 5.1.2.), e di un parere sanitario (positivo/negativo) in merito alle deroghe richieste.

5.2.2 Il referente responsabile della compagnia di caccia al cinghiale garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento e in particolare:

a. sino all'esito delle analisi, la custodia della/e carcassa/e del/dei cinghiale/i abbattuto/i e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Le mezzene dei cinghiali abbattuti non possono essere sezionate fino all'arrivo dell'esito degli esami sierologici, favorevole al consumo. Le mezzene devono essere appositamente contrassegnate con marche auricolari inamovibili, individualmente identificate (la marca auricolare va apposta su ciascun padiglione auricolare del cinghiale immediatamente dopo il suo abbattimento). In deroga alla modalità sopra descritta, i Servizi Veterinari possono autorizzare, verificate le condizioni di cui alla lettera b del punto 5.1.2, altre modalità compatibili di conservazione.

b. in caso di esito favorevole delle analisi e autorizzazione al libero consumo delle carni da parte del Veterinario Ufficiale, tali mezzene potranno essere sezionate e distribuite ai cacciatori.

c. la distruzione dei soggetti con riscontro analitico sfavorevole. In caso di positività al 1° test sierologico, si dispone la distruzione delle carni e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, ai sensi della Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2., lettera c) sotto il controllo del veterinario ufficiale. Per le compagnie di caccia in grado di garantire la corretta conservazione delle carcasse, i servizi Veterinari possono consentire di attendere il responso degli esami di conferma, fermo restando la distruzione dei soggetti qualora anche questi esami diano un riscontro analitico sfavorevole.

5.2.3 Il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale territorialmente competente vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, nella L.R. 23/98 e ss.mm.ii e nella Legge 157/92 e ss.mm.ii.

5.2.4 I Veterinari delle ASL, vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento in merito ai locali di stoccaggio delle carcasse e alle fosse di smaltimento dei visceri dei cinghiali abbattuti.

ART. 6 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici.

In caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici si applicano le disposizioni previste dall'art 15 del decreto legislativo 54/2004.

ART. 7 Sorveglianza epidemiologica negli allevamenti di cinghiali, nelle AATV che allevano cinghiali o li immettono e nelle ZAC che immettono cinghiali.

1. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono sottostare alle norme previste dal Regolamento di polizia veterinaria e alla normativa di

settore vigente per i suini, compresi i provvedimenti disposti dal responsabile dell'UDP.

2. I cinghiali allevati devono essere regolarmente e singolarmente contrassegnati (ai sensi del secondo provvedimento dell'UDP) e in caso di trasporto, accompagnati dalla certificazione sanitaria prevista per legge.

3. Lo status sanitario dell'allevamento di cinghiali, delle AATV che allevano cinghiali o li immettono e delle ZAC che immettono cinghiali dovrà essere certificato dai Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio.

4. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono essere dotati di sistemi di cattura (sia nel recinto di allevamento che in quelli di esercizio). I sistemi di cattura devono consentire:

- la gestione dei capi (anagrafe, cure sanitarie);
- i controlli sanitari ufficiali (catture per consentire il prelievo dei campioni biologici previsti per legge nell'ambito dei piani di controllo sanitari o di risanamento);
- i prelievi biologici finalizzati alle verifiche di purezza genetica;

5. Nei recinti di esercizio delle AATV e delle ZAC possono essere immessi solo ed esclusivamente cinghiali dello stesso sesso;

6. I recinti di esercizio per cinghiali nelle AATV e nelle ZAC e quelli di allevamento dei cinghiali devono avere doppia recinzione che non permetta l'uscita degli animali o il contatto con cinghiali selvatici (2).

7. Può essere concesso dal responsabile dell'UDP, sentiti i servizi veterinari dell'ASL e il CFVA competenti per territorio, un periodo di tempo massimo di 180 giorni per consentire l'adeguamento delle recinzioni aziendali (di cui al comma 6 del presente articolo) e della predisposizione dei sistemi di cattura (di cui al comma 4 del presente articolo).

ART. 8 Misure da adottare in caso di rinvenimento di cinghiali vivi.

1. I cinghiali rinvenuti vivi, perché in stato di difficoltà o malattia o perché sottoposti a sequestro giudiziario, devono essere abbattuti e distrutti. L'autorizzazione all'abbattimento viene rilasciata dal responsabile dell'UDP, su segnalazione dei servizi veterinari dell'ASL, del CFVA competenti per territorio e, in caso di sequestro, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria che ne ha eventualmente disposto il provvedimento. L'abbattimento eseguito ai sensi dei precedenti provvedimenti dell'UDP per i suini allo stato brado deve essere seguito dai controlli sanitari previsti per legge.

2. Il responsabile dell'UDP può concedere una deroga alla distruzione della carcassa di cinghiale prevista dal comma precedente solo a seguito di nulla osta dei servizi veterinari delle ASL in caso di esito favorevole delle indagini sierologiche e virologiche (PCR da sangue intero o da organi) queste ultime tese a

verificare l'eventuale presenza della viremia, a condizione che il soggetto abbattuto sia destinato per beneficenza a scopo alimentare (ove possibile) o sia destinato all'alimentazione di uccelli necrofagi (Grifoni).

ART. 9 Formazione obbligatoria.

1. Il responsabile dell'UDP trasmette all'Agenzia LAORE l'elenco dei referenti responsabili delle compagnie di caccia al cinghiale di cui al presente Provvedimento, dei titolari delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e dei presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita.

2. I referenti responsabili delle compagnie di caccia al cinghiale di cui al presente Provvedimento, i titolari delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e i presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita sono tenuti a partecipare al corso annuale di formazione organizzato dall'Agenzia LAORE ai sensi dei provvedimenti dell'UDP.

3. Il responsabile per territorio dell'Agenzia LAORE rilascia ai referenti responsabili della compagnia di caccia, titolari e Presidenti di cui al comma precedente, attestato di avvenuta formazione.

4. L'Agenzia LAORE promuove altresì incontri locali con tutti i portatori d'interesse e in particolare con il mondo venatorio.

5. La Formazione di cui al presente articolo viene svolta ogni anno nel periodo compreso tra il 1° di aprile al 31 ottobre e, se concordato tra servizi Veterinari delle ASL e Laore, potrà ospitare anche la formazione prevista dal succitato art. 5.2.1.lettere a) e b).

6. Ai sensi del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 23/98 viene aggiornato, con decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambiente, il programma delle materie d'esame di abilitazione venatoria, affinché i candidati conoscano le principali norme sanitarie vigenti e i provvedimenti del responsabile dell'UDP.

ART. 10 Sanzioni.

1. Oltre alle sanzioni previste dalla L. 157/92, dalla L.R. 23/98 (qualora violate) e dal Codice Penale (3), in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 258,00 ad un massimo euro 1.291,00.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte della compagnia di caccia che esercita l'attività venatoria

al cinghiale nel territorio regionale, il responsabile dell'UDP, sentiti i Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio e il CFVA, dispone il divieto di caccia con decorrenza immediata per la durata di tutta la stagione venatoria in corso.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 7 del presente provvedimento da parte dei titolari dei rispettivi Istituti faunistici (AATV, ZAC e Allevamenti), il responsabile dell'UDP, a seguito di segnalazione dei Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio e/o del CFVA, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un anno. Di tale revoca viene data comunicazione all'autorità che ne ha disposto l'autorizzazione e al CFVA per gli aspetti legati alla vigilanza.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 9 il responsabile dell'UDP, sentiti i responsabili dell'Agenzia LAORE, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un anno (Compagnie di caccia, AATV, ZAC, Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita). Di tale revoca viene data comunicazione all'autorità che ne ha disposto l'autorizzazione oltre che ai Servizi Veterinari dell'ASL competenti per territorio e al CFVA.

ART. 11 Disposizioni transitorie.

1. Per il primo anno di attuazione del presente provvedimento (stagione venatoria 2015-2016) gli obblighi di comunicazione da effettuarsi entro il 1° giugno, sono posticipati al 30 novembre.

2. Per il primo anno di attuazione del presente provvedimento (stagione venatoria 2015-2016) gli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 5.2.1 lettera h) da effettuarsi entro il 31 agosto, sono posticipati al 30 novembre.

3. La formazione di cui al comma 5 dell'art.9 limitatamente al primo anno di attuazione del presente provvedimento (stagione venatoria 2015-2016) viene posticipata dal 1° novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

ART. 12 Pubblicazione.

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.

2. Al fine di darne ampia divulgazione e informazione, il presente provvedimento verrà allegato al calendario venatorio.

ART. 13 Allegati.

Il presente provvedimento è composto dai seguenti allegati:

1. Allegato 1: Macroareali infetti nel selvatico.

2. Allegato 2: Scheda comunicazione, luogo stoccaggio cinghiali, referente e nominativi compagnia caccia.

3. Allegato 3: Scheda invio campioni cinghiali.

4. Allegato 4: Indagine epidemiologica.

De Martini

Note:

1) Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Direttiva regionale sulla gestione delle aziende agri-turistico-venatorie prevede in ogni caso che "l'immissione di fauna selvatica proveniente da allevamenti esterni all'azienda è consentita a condizione che possa esserne certificata la provenienza con apposito contrassegno; questa dovrà, comunque, avvenire previa comunicazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda".

2) Linee guida ISPRA (ex INFS) per la costituzione dei nuovi "allevamenti di selvaggina" in Sardegna: "La recinzione deve essere realizzata mediante rete costituita da filo zincato con diametro non inferiore a mm 3, preferibilmente a maglia intrecciata. La stessa va interrata per almeno 20 cm, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base delle recinzioni interrate vanno posti almeno 3 fili spinati (tesi all'interno delle medesime) per consolidarne la tenuta: uno al livello del suolo, uno al bordo inferiore della rete e uno a 10 cm dal suolo. L'altezza delle recinzioni non dev'essere inferiore a m 1,6 fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi (in presenza di pendenze pari o superiori a 45° l'altezza va raddoppiata). La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, deve rispettare un intervallo di circa m 4 (eventualmente più breve nei punti più critici). Il perimetro della recinzione deve evitare angoli inferiori a 120° e condizioni di "cul de sac". Tutto il perimetro esterno dei recinti di allevamento deve essere protetto almeno da una cinta di fili elettrificati (posti alle seguenti altezze dal suolo: 10, 30 e 60 cm), o da una ulteriore recinzione, posta ad almeno 3 metri di distanza, per impedire l'avvicinamento dei cinghiali in libertà (prevenzione delle patologie principali). L'ingresso principale di ogni recinto deve essere dotato di fossa disinfettante posta all'esterno del medesimo".

3) Art. 500 Codice Penale Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica: "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da centotré euro a duemilasesantacinque euro.

Art. 650 Codice Penale Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

Nuova delimitazione della zona infetta di selvatico CVC 2015-2016.

Tenuto conto delle indicazioni del gruppo degli esperti, di cui al 3 provvedimento del Responsabile dell'UdP, nel quale viene individuata la zona della Sardegna, nella quale sono stati riscontrati elementi di circolazione virale nelle popolazioni selvatiche pregresse (areale giallo) o recenti (areale rosso);


tenuto conto della necessità di intervenire in modo efficace all'interno della totalità delle popolazioni suine domestiche, brade e selvatiche con l'intento di interrompere il ciclo epidemiologico della peste suina africana;


tenuto conto dei territori dove la circolazione virale nelle popolazioni selvatiche è da ritenersi recente, e dove accanto a questi elementi vi sono stati nel corso degli ultimi due anni riscontri di focolai nelle popolazioni domestiche;

preso atto che le azioni di depopolamento nelle popolazioni brade potranno ragionevolmente iniziare entro la fine dell'anno in corso, e che tutte le azioni del Piano Straordinario sono attuate in modo centripeto, a partire dalle zone a basso rischio;

in prima applicazione viene individuata una "zona infetta del selvatico", ovvero l'areale del selvatico nella quale applicare in toto le direttive di cui al quarto provvedimento.

Tale estensione sarà rimodulata anche nel corso dei prossimi mesi, in modo armonico con le risultanze delle operazioni di depopolamento e sulla base dei riscontri epidemiologici anche su queste popolazioni di suini.





Areale	Comune	ISTAT
5	ALA' DEI SARDI	90002
17	ANELA	90004
30	ARDARA	90005
20	BENETUTTI	90008
15	BERCHIDDA	90009
17	BONO	90012
17	BONORVA	90013
17	BOTTIDA	90016
5	BUDDUSO'	90017
17	BULTEI	90018
28	BULZI	90019
17	BURGOS	90020
28	CARGEGHE	90022
28	CASTELSARDO	90023
29	CHIARAMONTI	90025
28	CODRONGIANOS	90026
17	ESPORLATU	90028
28-30	FLORINAS	90029
17	ILLORAI	90031
17	ITTIREDDU	90032
28	LAERRU	90034
28	MARTIS	90039
15	MONTI	90041
30	MORES	90042
28	MUROS	90043
17	NUGHEDU SAN NICOLO'	90044
17	NULE	90045
28	NULVI	90046

1	OLBIA	90047
15	OSCHIRI	90049
28	OSILO	90050
28	OSSI	90051
29	OZIERI	90052
17	PATTADA	90055
16	PERFUGAS	90056
29	PLOAGHE	90057
28	SEDINI	90065
28	SENNORI	90067
17	TORRALBA	90073
29	TULA	90075
28	VALLEDORIA	90079
28	TERGU	90086
28	SANTA MARIA COGHINAS	90087
16	ERULA	90088
2	PADRU	90090
22	ARITZO	91001
11	ARZANA	91002
8	BAUNEI	91006
22	BELVI'	91007
5	BITTI	91009
17	BOLOTANA	91010
17	BORTIGALI	91012
22	DESULO	91016
9	DORGALI	91017
13	ESCOLCA	91021
12	ESTERZILI	91022
4	FONNI	91024

13	GADONI	91025
11	GAIRO	91026
6	GALTELLI'	91027
13	GERGEI	91030
6	IRGOLI	91033
13	ISILI	91034
13	LACONI	91036
17	LEI	91038
6	LOCULI	91040
5	LODE'	91041
5	LULA	91043
4	MAMOIADA	91046
22	MEANA SARDO	91047
7	NUORO	91051
13	NURAGUS	91052
13	NURALLAO	91053
12	NURRI	91054
7	OLIENA	91055
5	ONANI	91058
6	ONIFAI	91059
9	ORGOSOLO	91062
6	OROSEI	91063
7	ORUNE	91067
17	OSIDDA	91068
32	OSINI	91069
12	SADALI	91074
2	SERRI	91080
12	SEUI	91081
13	SEULO	91082

17	SILANUS	91083
6	SINISCOLA	91085
8	TALANA	91088
4	TIANA	91091
22	TONARA	91093
8	TRIEI	91097
8	URZULEI	91099
12	USSASSAI	91100
11	VILLAGRANDE STRISAILI	91101
13	VILLANOVA TULO	91102



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Quarto Provvedimento

Allegato 2 - Scheda comunicazione, luogo stoccaggio cinghiali, referente e nominativi compagnia caccia

Locale di stoccaggio cinghiali abbattuti		Sistema di riferimento WGS84		Sistema di riferimento Gauss Boaga		Chiusura a chiave (s/ino)				
Macroareale n. (vedi allegato 1)	Provincia	Comune	Località	Coordinate GPS (Latitudine)	Coordinate GPS (Longitudine)	Coordinate GPS (Latitudine)	Coordinate GPS (Longitudine)	Disinfettanti (s/ino)	Fossa (s/ino)	Acqua (s/ino)

Responsabile, Referente compagnia di caccia							
Cognome Nome	Ruolo	n. Aut. Regie	n. Porto armi	Residenza (Comune)	Via	Telefono cellulare	mail
	Responsabile, Referente compagnia di caccia						@

Nominativo dei cacciatori, battitori e di tutte le persone che a diverso titolo fanno parte della compagnia di caccia al cinghiale					
n.	Cognome Nome	Ruolo *	n. Aut. Regie	n. Porto armi	Residenza (Comune)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Allegato 2 - Scheda comunicazione Luogo raccolta cinghiali, referente e nominativi Compagnia Caccia

n.	Cognome Nome	Ruolo *	n. Aut. Reg.le	n. Porto armi	Residenza (Comune)
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Cacciatore (C) Battitore (B) Altro (A)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Allegato 2 - Scheda comunicazione Luogo raccolta cinghiali, referente e nominativi Compagnia Caccia

n.	Cognome Nome	Ruolo *	n. Aut. Reg.le	n. Porto armi	Residenza (Comune)
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

Cacciatore (C) Battitore (B) Altro (A)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Quarto Provvedimento

Allegato n. 3: SCHEDA PER L'INVIO DI CAMPIONI PRELEVATI DA CINGHIALI

COMUNE _____ COMPAGNIA DI CACCIA _____
RESPONSABILE SIG. _____ Giornata di caccia (data): _____
LOCALITA' _____ Macroareale n. _____ Lat _____ Long _____
(Specificare il sistema di riferimento WGS84 Gauss Boaga)

(se ricorre il caso) Zona infetta di: _____

N. acc. IZS	Età (mesi)* 0 molari 1molare 2molari 3 molari	Sesso		Tipo Campione			
		M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>	Sangue <input type="checkbox"/>	Milza <input type="checkbox"/>	Diaframma <input type="checkbox"/>	Altro _____
1	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> n.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
8	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
9	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
10	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

* Per la determinazione dell'età rilevare sulla mandibola il numero di molari; tali denti, che in senso antero-posteriore occupano le posizioni dal 4° al 6° posto, si distinguono per avere due file di cuspidi (punte).

	0 molari (solo premolari): 0-6 mesi		1molare: 6-18 mesi
	2molari: 18-30 mesi		3 molari: oltre 30 mesi

Data: _____ Firma _____ Il Veterinario Ufficiale (timbro e firma)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

Quarto Provvedimento

Allegato 4: INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER CINGHIALI

STATO	ITALIA
ASL N. _____ DISTRETTO DI _____	
COMUNE	LOCALITA'
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT. _____ LONG. _____ ALT. _____
MISURE DI RESTRIZIONE IN ATTO	<input type="checkbox"/> ZONA INFETTA – <input type="checkbox"/> ZONA DI SORVEGLIANZA – <input type="checkbox"/> ZONA DI PROTEZIONE
IDENTIFICAZIONE CINGHIALE*	N. ACCETTAZIONE _____ Progr. SCHEDA N. _____
DATA DELL'UCCISIONE/RITROVAMENTO	
CARCASSA:	<input type="checkbox"/> 1 = UCCISO <input type="checkbox"/> 2 = TROVATO MORTO <input type="checkbox"/> 3 = TROVATO MALATO <input type="checkbox"/> 4 = INVESTIMENTO
ETA'	<input type="checkbox"/> 1 = 0-6 MESI (0 molari) <input type="checkbox"/> 2 = 6-18 MESI (1 molare) <input type="checkbox"/> 3 = 18-30 MESI (2 molari) <input type="checkbox"/> 4 = > 30 MESI (3 molari)
SESSO	<input type="checkbox"/> FEMMINA <input type="checkbox"/> MASCHIO
ESAME VIROLOGICO	<input type="checkbox"/> 1 = negativo <input type="checkbox"/> 2 = positivo <input type="checkbox"/> 3 = non eseguibile
TEST UTILIZZATO	<input type="checkbox"/> 1 = IF <input type="checkbox"/> 2 = Isolamento virale <input type="checkbox"/> 3 = PCR
ESAME SIEROLOGICO	<input type="checkbox"/> 1 = negativo <input type="checkbox"/> 2 = positivo <input type="checkbox"/> 3 = non eseguibile
TEST UTILIZZATO	<input type="checkbox"/> 1 = ELISA <input type="checkbox"/> 2 = Immunoblotting
CONFERMA DI FOCOLAIO	<input type="checkbox"/> 1 = confermato <input type="checkbox"/> 2 = non confermato

* Ogni cinghiale deve essere identificato mediante il n. di accettazione assegnato al campione dall'IZS e dal n. progressivo (da 1 a 10) che risulta nella scheda di accompagnamento inviata insieme al campione.

Data

Il Veterinario Ufficiale

COMUNE	Areale	Zona infetta rivista
JERZU	32	
NURACHI		
LA MADDALENA		
MANDAS	14	
ALA' DEI SARDI	5	ALA' DEI SARDI
NURECI	23	
LUOGOSANTO	18	
MARACALAGONIS	10	
LANUSEI	11	
OLLAISTRA	22	
LURAS	16	
MONASTIR		
ANELA	17	ANELA
ORISTANO	19	
MARA	30	
MURAVERA	10	
LOCERI	11	
PALMAS ARBOREA	19	
ARDARA	30	ARDARA
MUSEI		
BENETUTTI	20	BENETUTTI
PAU	19	
MONTELEONE ROCCA DORIA	30	
NARCAO	25	
BERCHIDDA	15	BERCHIDDA
PAULILATINO	31	
BONO	17	BONO
NURAMINIS		
LOTZORAI	11	
POMPU	19	
BONORVA	17	BONORVA
NUXIS	26	
BOTTIDA	17	BOTTIDA
RIOLA SARDO		
BUDDUSO'	5	BUDDUSO'
ORTACESUS		
MACOMER	31	
RUINAS	22	
BULTEI	17	BULTEI
PABILLONIS		
MAGOMADAS		
SAMUGHEO	22	
BULZI	28	BULZI
PAULI ARBAREI		
BURGOS	17	BURGOS
SAN NICOLO' D'ARCIDANO		
CARGEGHE	28	CARGEGHE
PERDAXIUS	25	
CASTELSARDO	28	CASTELSARDO

SANTA GIUSTA	19	
CHIARAMONTI	29	CHIARAMONTI
PIMENTEL		
MODELO	30	
VILLA SANT'ANTONIO	19	
OLMEDO	27	
PORTOSCUSO	25	
MONTRESTA	30	
SANTU LUSSURGIU	31	
CODRONGIANOS	28	CODRONGIANOS
PULA	26	
NORAGUGUME	31	
SAN VERO MILIS	31	
ESPORLATU	17	ESPORLATU
QUARTU SANT.ELENA	10	
FLORINAS	28-30	FLORINAS
SCANO DI MONTIFERRO	31	
ILLORAI	17	ILLORAI
SAMASSI		
ITTIREDDU	17	ITTIREDDU
SEDILO	31	
LAERRU	28	LAERRU
SAMATZAI		
MARTIS	28	MARTIS
SENEGHE	31	
PADRIA	30	
SAN BASILIO	14	
MONTI	15	MONTI
SENIS	23	
PALAU	3	
SAN GAVINO MONREALE	24	
MORES	30	MORES
SENNARIOLO	31	
MUROS	28	MUROS
SAN GIOVANNI SUERGIU	25	
OLLOLAI	4	
SIAMAGGIORE		
NUGHEDU SAN NICOLO'	17	NUGHEDU SAN NICOLO'
SANLURI		
OLZAI	21	
SIAMANNA	22	
NARBOLIA	31	
NULE	17	NULE
GUSPINI	24	
ILBONO	11	
NEONELI	21	
NULVI	28	NULVI
IGLESIAS	24	
OLBIA	1	OLBIA
NORBELLO	31	

ITTIRI	30	
LAS PLASSAS		
OSCHIRI	15	OSCHIRI
NUGHEDU SANTA VITTORIA	21	
OSILO	28	OSILO
LUNAMATRONA	19	
OSSI	28	OSSI
SAN NICOLO GERREI	14	
OZIERI	29	OZIERI
SIMALA	19	
PORTO TORRES	27	
SAN SPERATE		
PATTADA	17	PATTADA
SIMAXIS	22	
POZZOMAGGIORE	30	
SANTADI	26	
ONIFERI	20	
SINI	23	
PUTIFIGARI	30	
SANT'ANDREA FRIUS	14	
ORANI	4	
SIRIS	19	
ROMANA	30	
SANT'ANNA ARRESI	26	
PERFUGAS	16	PERFUGAS
SOLARUSSA	22	
AGLIENTU	18	
SANT ANTIOCO	25	
PLOAGHE	29	PLOAGHE
SORRADILE	21	
SANTA TERESA DI GALLURA	3	
SAN VITO	10	
OROTELLI	20	
TADASUNI	31	
SASSARI	27	
SARDARA	19	
ORROLI	14	
TERRALBA	24	
SEDINI	28	SEDINI
SARROCH	26	
ORTUERI	21	
TRAMATZA		
SEMESTENE	30	
SEGARIU		
SENNORI	28	SENNORI
TRESNURAGHES	31	
TORRALBA	17	TORRALBA
SELARGIUS		
TULA	29	TULA
ULA TIRSO	21	

SILIGO	30	
SELEGAS		
VALLEDORIA	28	VALLEDORIA
URAS	19	
SORSO	28	
SE NORBI'	14	
OTTANA	2	
USELLUS	19	
TEMPIO PAUSANIA	16	
SERDIANA	14	
OVODDA	4	
VILLANOVA TRUSCHEDU	31	
THIESI	30	
SERRAMANNA		
PERDASDEFOGU	32	
VILLAURBANA	19	
TISSI	28	
SERRENTI		
POSADA	2	
VILLA VERDE	19	
TERGU	28	TERGU
SESTU		
SANTA MARIA COGHINAS	28	SANTA MARIA COGHINAS
ZEDDIANI		
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	16	
SETTIMO SAN PIETRO		
SAGAMA		
ZERFALIU	22	
ERULA	16	ERULA
SETZU	23	
SAN TEODORO	2	
SIAPICCIA	22	
URI	27	
SIDDI	19	
SARULE	21	
CURCURIS	19	
USINI	28	
SILIQUA	25	
SODDI	31	
VILLANOVA MONTELEONE	30	
SILIUS	14	
PADRU	2	PADRU
SINNAI	10	
ARITZO	22	ARITZO
TELTU	1	
SIURGUS DONIGALA	14	
ARZANA	11	ARZANA
GENONI	23	
BADESI	16	
SOLEMINIS	10	

BAUNEI	8	BAUNEI
VIDDALBA	16	
SUELLI		
BELVI'	22	BELVI'
GOLFO ARANCI	1	
TEULADA	26	
SINDIA	30-31	
LOIRI PORTO SAN PAOLO	2	
TRATALIAS	25	
BITTI	5	BITTI
SANT ANTONIO DI GALLURA	1	
TUILI	23	
SORGONO	21	
BOLOTANA	17	BOLOTANA
TURRI		
SUNI	30	
BORTIGALI	17	BORTIGALI
USSANA		
DESULO	22	DESULO
DORGALI	9	DORGALI
USSARAMANNA	19	
TERTENIA	14	
STINTINO	27	
UTA	26	
TETI	4	
ESCOLCA	13	ESCOLCA
VALLERMOSA	24	
ESTERZILI	12	ESTERZILI
VILLACIDRO	24	
TINNURA		
VILLAMAR		
FONNI	4	FONNI
VILLAMASSARGIA	25	
TORPE'	2	
VILLANOVAFORRU	19	
TORTOLI'	11	
VILLANOVAFRANCA		
VILLAPUTZU	14	
GADONI	13	GADONI
VILLASALTO	14	
ULASSAI	32	
VILLA SAN PIETRO	26	
GAIRO	11	GAIRO
VILLASIMIUS	10	
GALTELLI'	6	GALTELLI'
VILLASOR	24	
GERGEI	13	GERGEI
VILLASPECIOSA	25	
IRGOLI	6	IRGOLI
MASAINAS	26	

CARDEDU	11	
VILLAPERUCCIO	25	
LODINE	4	
QUARTUCCIU	10	
CASTIADAS	10	
PISCINAS	26	
ELMAS		
MONSERRATO		
ARBUS	24	
ISILI	13	ISILI
ABBASANTA	31	
AGGIUS	16	
ARMUNGIA	14	
LACONI	13	LACONI
AIDOMAGGIORE	31	
LEI	17	LEI
ASSEMINI	14	
ATZARA	22	
ALBAGIARA	17	
ALGHERO	27	
BALLAO	14	
AUSTIS	21	
ALES	19	
LOCULI	6	LOCULI
BARRALI		
BARI SARDO	11	
ALLAI	22	
LODE'	5	LODE'
BARUMINI	23	
LULA	5	LULA
ARBOREA	16	
ARZACHENA	3	
BUGGERRU	24	
MAMOIADA	4	MAMOIADA
ARDAULI	21	
BANARI	30	
BURCEI	10	
BIRORI	31	
ASSOLO	17	
MEANA SARDO	22	MEANA SARDO
CAGLIARI		
NUORO	7	NUORO
ASUNI	22	
NURAGUS	13	NURAGUS
CALASETTA	25	
NURALLAO	13	NURALLAO
BARADILI	17	
BESSEDE	30	
CAPOTERRA	26	
BORORE	31	

BARATILI SAN PIETRO	27	
BONNANARO	30	
CARBONIA	25	
NURRI	12	NURRI
BARESSA	17	
OLIENA	7	OLIENA
CARLOFORTE		
BOSA	30	
BAULADU	31	
ONANI	5	ONANI
COLLINAS	19	
BUDONI	2	
BIDONI'	21	
BORTIGIADAS	16	
DECIMOMANNU	25	
BONARCADO	31	
BORUTTA	30	
DECIMOPUTZU	25	
ONIFAI	6	ONIFAI
BORONEDDU	31	
ORGOSOLO	9	ORGOSOLO
DOLIANOVA	14	
OROSEI	6	OROSEI
BUSACHI	21	
ORUNE	7	ORUNE
DOMUS DE MARIA	26	
DUALCHI	31	
CABRAS	31	
OSIDDA	17	OSIDDA
DOMUSNOVAS	24	
ELINI	11	
CUGLIERI	31	
OSINI	32	OSINI
DONORI'	14	
ESCALAPLANO	14	
FORDONGIANUS	22	
SADALI	12	SADALI
FLUMINIMAGGIORE	24	
SERRI	2	SERRI
GHILARZA	31	
CALANGIANUS	1	
FURTEI		
SEUI	12	SEUI
GONNOSCODINA	19	
SEULO	13	SEULO
GENURI	23	
FLUSSIO	31	
GONNOSNO'	19	
SILANUS	17	SILANUS
GESICO		

SINISCOLA	6	SINISCOLA
GONNOSTRAMATZA	19	
CHEREMULE	30	
GESTURI	23	
TALANA	8	TALANA
MARRUBIU	19	
TIANA	4	TIANA
GIBA	26	
TONARA	22	TONARA
MASULLAS	19	
TRIEI	8	TRIEI
GONI	14	
URZULEI	8	URZULEI
MILIS	31	
COSSOINE	30	
GONNESA	24	
GAVOI	4	
MOGORELLA	19	
USSASSAI	12	USSASSAI
GONNOSFANADIGA	24	
MOGORO	19	
VILLAGRANDE STRISAILI	11	VILLAGRANDE STRISAILI
GUAMAGGIORE		
VILLANOVA TULO	13	VILLANOVA TULO
MORGONGIORI	19	
GIAVE	30	
GUASILA		
GIRASOLE	11	

ISTAT	ZONA INFETTA SELVATICO ESPERTI-UDP.Nome	Codistat
	JERZU	91035
90002	ALA' DEI SARDI	90002
	LANUSEI	91037
	OLLASTRA	95037
	LURAS	90037
90004	ANELA	90004
	MARA	90038
	LOCERI	91039
90005	ARDARA	90005
90008	BENETUTTI	90008
	MONTELEONE ROCCA DORIA	90040
90009	BERCHIDDA	90009
90012	BONO	90012
	LOTZORAI	91042
90013	BONORVA	90013
90016	BOTTIDA	90016
90017	BUDDUSO'	90017
	MACOMER	91044
	RUINAS	95044
90018	BULTEI	90018
	SAMUGHEO	95045
90019	BULZI	90019
90020	BURGOS	90020
90022	CARGEGHE	90022
90023	CASTELSARDO	90023

90025	CHIARAMONTI	90025
	MODOLO	91048
	MONTRESTA	91049
90026	CODRONGIANOS	90026
90028	ESPORLATU	90028
90029	FLORINAS	90029
90031	ILLORAI	90031
90032	ITTIREDDU	90032
90034	LAERRU	90034
90039	MARTIS	90039
	PADRIA	90053
90041	MONTI	90041
90042	MORES	90042
90043	MUROS	90043
	OLLOLAI	91056
90044	NUGHEDU SAN NICOLO'	90044
	OLZAI	91057
	SIAMANNA	95057
90045	NULE	90045
	ILBONO	91032
	NEONELI	95032
90046	NULVI	90046
90047	OLBIA	90047

	ITTIRI	90033
90049	OSCHIRI	90049
	NUGHEDU SANTA VITTORIA	95034
90050	OSILO	90050
90051	OSSI	90051
90052	OZIERI	90052
90055	PATTADA	90055
	SIMAXIS	95059
	POZZOMAGGIORE	90059
	ONIFERI	91060
	PUTIFIGARI	90060
	ORANI	91061
	ROMANA	90061
90056	PERFUGAS	90056
	SOLARUSSA	95062
90057	PLOAGHE	90057
	SORRADILE	95063
	OROTELLI	91064
	TADASUNI	95064
	ORROLI	91065
90065	SEDINI	90065
	ORTUERI	91066
	SEMESTENE	90066
90067	SENNORI	90067
90073	TORRALBA	90073
90075	TULA	90075
	ULA TIRSO	95068

	SILIGO	90068
90079	VALLEDORIA	90079
	OTTANA	91070
	TEMPIO PAUSANIA	90070
	OVODDA	91071
	VILLANOVA TRUSCHEDU	95071
	THIESI	90071
	PERDASDEFOGU	105014
	POSADA	91073
90086	TERGU	90086
90087	SANTA MARIA COGHINAS	90087
	ZERFALIU	95075
90088	ERULA	90088
	SAN TEODORO	91076
	SIAPICCIA	95076
	SARULE	91077
	VILLANOVA MONTELEONE	90078
90090	PADRU	90090
91001	ARITZO	91001
	TELTU	90080
91002	ARZANA	91002

91006	BAUNEI	91006
91007	BELVI'	91007
	GOLFO ARANCI	90083
	SINDIA	91084
	LOIRI PORTO SAN PAOLO	90084
91009	BITTI	91009
	SANT ANTONIO DI GALLURA	90085
	SORGONO	91086
91010	BOLOTANA	91010
	SUNI	91087
91012	BORTIGALI	91012
91016	DESULO	91016
91017	DORGALI	91017
	TERTENIA	91089
	TETI	91090
91021	ESCOLCA	91021
91022	ESTERZILI	91022
91024	FONNI	91024
	TORPE'	91094
	TORTOLI'	91095
91025	GADONI	91025
	ULASSAI	91098
91026	GAIRO	91026
91027	GALTELLI'	91027
91030	GERGEI	91030
91033	IRGOLI	91033

	CARDEDU	91103
	LODINE	91104
91034	ISILI	91034
91036	LACONI	91036
91038	LEI	91038
	ATZARA	91003
	AUSTIS	91004
91040	LOCULI	91040
	BARI SARDO	91005
	ALLAI	95005
91041	LODE'	91041
91043	LULA	91043
	ARZACHENA	90006
91046	MAMOIADA	91046
	ARDAULI	95007
	BANARI	90007
91047	MEANA SARDO	91047
91051	NUORO	91051
	ASUNI	95009
91052	NURAGUS	91052
91053	NURALLAO	91053
	BESSEUDE	90010

	BONNANARO	90011
91054	NURRI	91054
91055	OLIENA	91055
	BOSA	91013
91058	ONANI	91058
	BUDONI	91014
	BORTIGIADAS	90014
	BORUTTA	90015
91059	ONIFAI	91059
91062	ORGOSOLO	91062
91063	OROSEI	91063
	BUSACHI	95017
91067	ORUNE	91067
91068	OSIDDA	91068
	ELINI	91019
91069	OSINI	91069
	ESCALAPLANO	92110
	FORDONGIANUS	95020
91074	SADALI	91074
91080	SERRI	91080
	GHILARZA	95021
	CALANGIANUS	90021
91081	SEUI	91081
91082	SEULO	91082
91083	SILANUS	91083

91085	SINISCOLA	91085
	CHEREMULE	90024
91088	TALANA	91088
91091	TIANA	91091
91093	TONARA	91093
91097	TRIEI	91097
91099	URZULEI	91099
	COSSOINE	90027
	GAVOI	91028
91100	USSASSAI	91100
91101	VILLAGRANDE STRISAILI	91101
91102	VILLANOVA TULO	91102
	GIAVE	90030
	GIRASOLE	91031

Presidenza della Regione

Direzione generale della presidenza

Determinazione

n. 19954/8 del 20 ottobre 2015

Modifica del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione 19704 n. 7 del 15.10.2015.

Il Responsabile dell'Unità di Progetto
per la eradicazione della Peste Suina Africana

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;

VISTA la legge 23 gennaio 1968, n. 34 "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'affa epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.";

VISTA la legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale.";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su "norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie;

VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la PSA e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la PSA ed il relativo decreto legislativo 20 febbraio

2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali e s. m. e i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;

VISTO il Manuale di Diagnostica di cui alla Decisione 2002/106/CE del 1° febbraio 2002;

VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la PSA e la Peste Suina Classica;

VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";

VISTA la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTO il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016 - 2017 presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute per l'inoltro alla Commissione Europea;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;

VISTA la legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 6 febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015;

VISTA la ridelimitazione delle zone infette da selvatico assunta dal gruppo di esperti sulla PSA di cui al decreto legislativo 54/2004, approvata dall'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna;

VISTO il Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste

Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015, adottato con determinazione n. 87/2623 dell'11.02.2015;

VISTE le modifiche al suddetto provvedimento adottate con successive determinazioni n. 1/7711 del 27 aprile 2015 e 2/10887 dell'08.06.2015;

VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al decreto legislativo 54/2004, approvato con determinazione prot. 17933, n. 5 del 18.09.2015 del Responsabile dell'Unità di Progetto;

VISTA la propria determinazione prot. 19704 n. 7 del 15.10.2015 recante "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati";

RITENUTO di dover meglio definire l'Allegato 1 Macroareali infetti nel selvatico, di cui all'articolo 13 della suddetta determinazione, che constava di due file;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

SENTITA l'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana;

Determina

ART. 1

1. Di modificare l'Allegato 1 "Macroareali infetti nel selvatico" alla determinazione 19704 n. 7 del 15.10.2015 "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati", sostituito dal documento nominato "Allegato 1 Macroareali infetti nel selvatico" allegato alla presente determinazione.

2. Di disporre che tutte le altre previsioni di cui al predetto Quarto provvedimento rimangano invariate.

ART. 2 Allegati

Il presente provvedimento è composto dai seguenti allegati che sostituiscono quelli di cui all'articolo 13 della determinazione 19704 n. 7 del 15.10.2015 e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:

Allegato 1: Macroareali infetti nel selvatico.

Allegato 2: Scheda comunicazione, luogo stoccaggio cinghiali, referente e nominativi compagnia caccia.

Allegato 3: Scheda invio campioni cinghiali.

Allegato 4: Indagine epidemiologica.

De Martini



Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Quarto Provvedimento

Allegato 1 Nuova delimitazione della zona infetta dal selvatico CVC 2015

Tenuto conto delle indicazioni del gruppo degli esperti, di cui al 3 provvedimento del Responsabile dell'UdP, nel quale viene individuata la zona della Sardegna, nella quale sono stati riscontrati elementi di circolazione virale nelle popolazioni selvatiche pregresse, o recenti;

tenuto conto della necessità di intervenire in modo efficace all'interno della totalità delle popolazioni suine domestiche, brade e selvatiche con l'intento di interrompere il ciclo epidemiologico della peste suina africana;

tenuto conto dei territori dove la circolazione virale nelle popolazioni selvatiche è da ritenersi recente, e dove accanto a questi elementi vi sono stati nel corso degli ultimi due anni riscontri di focolai nelle popolazioni domestiche;

preso atto che le azioni di depopolamento nelle popolazioni brade potranno ragionevolmente iniziare entro la fine dell'anno in corso, e che tutte le azioni del Piano Straordinario sono attuate in modo centripeto, a partire dalle zone a basso rischio;

in prima applicazione viene individuata una "zona infetta del selvatico", ovvero l'areale del selvatico nella quale applicare in toto le direttive di cui al quarto provvedimento.


Tale estensione sarà rimodulata anche nel corso dei prossimi mesi, in modo armonico con le risultanze delle operazioni di depopolamento e sulla base dei riscontri epidemiologici anche su queste popolazioni di suini.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENTZIA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Allegato 1 Nuova delimitazione della zona infetta di selvatico CVC 2015



Comune	ISTAT
ALA' DEI SARDI	90002
ANELA	90004
ARDARA	90005
BENETUTTI	90008
BERCHIDDA	90009
BONO	90012
BONORVA	90013
BOTTIDA	90016
BUDDUSO'	90017



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Allegato 1 Nuova delimitazione della zona infetta di selvatico CVC 2015

BULTEI	90018
BULZI	90019
BURGOS	90020
CARGEGHE	90022
CASTELSARDO	90023
CHIARAMONTI	90025
CODRONGIANOS	90026
ESPORLATU	90028
FLORINAS	90029
ILLORAI	90031
ITTIREDDU	90032
LAERRU	90034
MARTIS	90039
MONTI	90041
MORES	90042
MUROS	90043
NUGHEDU SAN NICOLO'	90044
NULE	90045
NULVI	90046
OLBIA	90047
OSCHIRI	90049
OSILO	90050
OSSI	90051
OZIERI	90052
PATTADA	90055
PERFUGAS	90056
PLOAGHE	90057
SEDINI	90065
SENNORI	90067
TORRALBA	90073
TULA	90075
VALLEDORIA	90079
TERGU	90086
SANTA MARIA COGHINAS	90087
ERULA	90088
PADRU	90090
ARITZO	91001
ARZANA	91002
BAUNEI	91006



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Allegato 1 Nuova delimitazione della zona infetta di selvatico CVC 2015

BELVI'	91007
BITTI	91009
BOLOTANA	91010
BORTIGALI	91012
DESULO	91016
DORGALI	91017
ESCOLCA	91021
ESTERZILI	91022
FONNI	91024
GADONI	91025
GAIRO	91026
GALTELLI'	91027
GERGEI	91030
IRGOLI	91033
ISILI	91034
LACONI	91036
LEI	91038
LOCULI	91040
LODE'	91041
LULA	91043
MAMOIADA	91046
MEANA SARDO	91047
NUORO	91051
NURAGUS	91052
NURALLAO	91053
NURRI	91054
OLIENA	91055
ONANI	91058
ONIFAI	91059
ORGOSOLO	91062
OROSEI	91063
ORUNE	91067
OSIDDA	91068
OSINI	91069
SADALI	91074
SERRI	91080
SEUI	91081
SEULO	91082
SILANUS	91083



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Allegato 1 Nuova delimitazione della zona infetta di selvatico CVC 2015

SINISCOLA	91085
TALANA	91088
TIANA	91091
TONARA	91093
TRIEI	91097
URZULEI	91099
USSASSAI	91100
VILLAGRANDE STRISAILI	91101
VILLANOVA TULO	91102



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Quarto Provvedimento

Allegato 2 - Scheda comunicazione, luogo stoccaggio cinghiali, referente e nominativi compagnia caccia

Locale di stoccaggio cinghiali abbattuti		Sistema di riferimento WGS84		Sistema di riferimento Gauss Boaga		Chiusura a chiave (s/ino)				
Macroareale n. (vedi allegato 1)	Provincia	Comune	Località	Coordinate GPS (Latitudine)	Coordinate GPS (Longitudine)	Coordinate GPS (Latitudine)	Coordinate GPS (Longitudine)	Disinfettanti (s/ino)	Fossa (s/ino)	Acqua (s/ino)

Responsabile, Referente compagnia di caccia

Cognome Nome	Ruolo	n. Aut. Regie	n. Porto armi	Residenza (Comune)	Via	Telefono cellulare	mail
	Responsabile, Referente compagnia di caccia						@

Nominativo dei cacciatori, battitori e di tutte le persone che a diverso titolo fanno parte della compagnia di caccia al cinghiale

n.	Cognome Nome	Ruolo *	n. Aut. Regie	n. Porto armi	Residenza (Comune)
1					n. Porto armi Residenza (Comune)
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Allegato 2 - Scheda comunicazione Luogo raccolta cinghiali, referente e nominativi Compagnia Caccia

n.	Cognome Nome	Ruolo *	n. Aut. Reg.le	n. Porto armi	Residenza (Comune)
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Cacciatore (C) Battitore (B) Altro (A)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Allegato 2 - Scheda comunicazione Luogo raccolta cinghiali, referente e nominativi Compagnia Caccia

n.	Cognome Nome	Ruolo *	n. Aut. Reg.le	n. Porto armi	Residenza (Comune)
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Quarto Provvedimento

Allegato n. 3: SCHEDA PER L'INVIO DI CAMPIONI PRELEVATI DA CINGHIALI

COMUNE _____ COMPAGNIA DI CACCIA _____
RESPONSABILE SIG. _____ Giornata di caccia (data): _____
LOCALITA' _____ Macroareale n. _____ Lat _____ Long _____
(Specificare il sistema di riferimento WGS84 Gauss Boaga)

(se ricorre il caso) Zona infetta di: _____

N. acc. IZS	Età (mesi)* 0 molari 1molare 2molari 3 molari	Sesso		Tipo Campione			
		M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>	Sangue <input type="checkbox"/>	Milza <input type="checkbox"/>	Diaframma <input type="checkbox"/>	Altro _____
1	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> n.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
8	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
9	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
10	0-6 <input type="checkbox"/> 6-18 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gravida <input type="checkbox"/> N.feti: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

* Per la determinazione dell'età rilevare sulla mandibola il numero di molari; tali denti, che in senso antero-posteriore occupano le posizioni dal 4° al 6° posto, si distinguono per avere due file di cuspidi (punte).

	0 molari (solo premolari): 0-6 mesi		1molare: 6-18 mesi
	2molari: 18-30 mesi		3 molari: oltre 30 mesi

Data: _____ Firma _____ Il Veterinario Ufficiale (timbro e firma)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

Quarto Provvedimento

Allegato 4: INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER CINGHIALI

STATO	ITALIA
ASL N. _____ DISTRETTO DI _____	
COMUNE	LOCALITA'
COORDINATE GEOGRAFICHE	LAT. _____ LONG. _____ ALT. _____
MISURE DI RESTRIZIONE IN ATTO	<input type="checkbox"/> ZONA INFETTA – <input type="checkbox"/> ZONA DI SORVEGLIANZA – <input type="checkbox"/> ZONA DI PROTEZIONE
IDENTIFICAZIONE CINGHIALE*	N. ACCETTAZIONE _____ Progr. SCHEDA N. _____
DATA DELL'UCCISIONE/RITROVAMENTO	
CARCASSA:	<input type="checkbox"/> 1 = UCCISO <input type="checkbox"/> 2 = TROVATO MORTO <input type="checkbox"/> 3 = TROVATO MALATO <input type="checkbox"/> 4 = INVESTIMENTO
ETA'	<input type="checkbox"/> 1 = 0-6 MESI (0 molari) <input type="checkbox"/> 2 = 6-18 MESI (1 molare) <input type="checkbox"/> 3 = 18-30 MESI (2 molari) <input type="checkbox"/> 4 = > 30 MESI (3 molari)
SESSO	<input type="checkbox"/> FEMMINA <input type="checkbox"/> MASCHIO
ESAME VIROLOGICO	<input type="checkbox"/> 1 = negativo <input type="checkbox"/> 2 = positivo <input type="checkbox"/> 3 = non eseguibile
TEST UTILIZZATO	<input type="checkbox"/> 1 = IF <input type="checkbox"/> 2 = Isolamento virale <input type="checkbox"/> 3 = PCR
ESAME SIEROLOGICO	<input type="checkbox"/> 1 = negativo <input type="checkbox"/> 2 = positivo <input type="checkbox"/> 3 = non eseguibile
TEST UTILIZZATO	<input type="checkbox"/> 1 = ELISA <input type="checkbox"/> 2 = Immunoblotting
CONFERMA DI FOCOLAIO	<input type="checkbox"/> 1 = confermato <input type="checkbox"/> 2 = non confermato

* Ogni cinghiale deve essere identificato mediante il n. di accettazione assegnato al campione dall'IZS e dal n. progressivo (da 1 a 10) che risulta nella scheda di accompagnamento inviata insieme al campione.

Data

Il Veterinario Ufficiale

Informazioni per gli utenti

A partire dal 1° aprile 2012, il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) è pubblicato **esclusivamente** in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro **quindici giorni** dalla ricezione della richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione **esclusivamente** tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato al portale <http://buras.regione.sardegna.it>

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

- la pubblicazione è effettuata nel testo integrale. il richiedente è tenuto a specificare la normativa che prescrive la pubblicazione;
- la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da parte del soggetto richiedente;
- la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica determina, nelle ipotesi di pubblicazione non obbligatoria, durante il caricamento delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;
- il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati 0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;
- gli allegati possono essere utilizzati per la trasmissione di tabelle, mappe, planimetrie o immagini. La redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.
- per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all'ingombro all'interno della pagina; il costo di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.
- Per il pagamento deve essere utilizzata una della seguenti modalità:
 - **Bonifico sul conto corrente bancario** acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma Sardegna cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 - CdR 01.02.04
 - **Versamento sul conto corrente postale** n. 60747748 intestato a: Regione Autonoma Sardegna causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 - CdR 01.02.04. I versamenti effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601 04800 000060747748.

- Solo per gli **Enti soggetti al sistema di tesoreria unica**, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà essere effettuato mediante girofondo sul conto 0305983 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, indicando causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 – CdR 01.02.04

Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla Presidenza della Regione – Direzione generale dell'Area Legale – Servizio Affari legislativi e del BURAS – Via Nazario Sauro n. 9 – 09123 Cagliari - Fax n.. +39 070 606 4440 oppure tramite scansione o immagine leggibile da inviare via e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema nel pagamento, accedendo alla pratica presente nell'Area Servizi "Inserzioni precedenti" e selezionando l'inserzione presente nella sezione "Da pagare"

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di € 30,00, l'importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

- Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale forma dall'inserzionista);
- Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
- I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

- Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
- Carrello di ogni paragrafo impostato "da margine a margine", ovvero senza rientri;
- Impostazione a "zero" della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
- Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione "Documentazione" del sito internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS.

pres.buras@regione.sardegna.it

fax n. +39 070 6064440

tel. n. +39 070 6064437 – 60604465 – 6064438